

## Verifica Impianti Messa a Terra e Scariche Atmosferiche

### ► Verifica la tua sicurezza.

Il rispetto della norma e la comprovata esperienza nell'effettuazione delle verifiche rendono sicuro l'utilizzo del tuo impianto. ICOVER opera professionalmente secondo gli obblighi normativi e con accreditata conoscenza tecnica.



Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l'8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici con rischio di esplosione.

Il regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/01, cioè "tutte le attività alle quali siano presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza", le procedure, le modalità di omologazione e di effettuazione delle verifiche periodiche.

#### ■ Obbligo di verifica degli Impianti.

Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell'intero impianto elettrico.

Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni:

- due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);

- cinque anni negli altri casi.

Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati ogni due anni.

In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Rispetto al passato la differenza è:

- **prima:** il datore di lavoro aveva l'obbligo di denunciare l'impianto (modelli A, B, C) e, in caso di mancata verifica dello stesso, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa/Ispesl);
- **ora:** il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all'Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato.

Di fronte ad un controllo dell'autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica effettuata.

Le conseguenze in caso di mancata verifica sono:

- responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata verifica;
- sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate da ICOVER quale Organismo Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le Aree 1-2-3-4.